

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 37660008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. 22976

Roma 11 novembre 2011

Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria del DAP
Dott.ssa Simonetta MATONE
ROMA

Al Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria
della Calabria
CATANZARO

Al Segretario Nazionale SAPPE
Sig. Damiano Bellucci
ROSSANO

OGGETTO: FESI per il personale impiegato presso la sezione di p.g. di Palmi.

Con provvedimento n. 5979 del 15 marzo 2010, a firma del Capo del DAP, veniva istituita e formalizzata l'aliquota di personale del Corpo da destinare a funzioni e compiti di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Palmi.

Stante, però, l'assenza di una categoria di riferimento specifica dell'attività del personale in parola, in sede di liquidazione del Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali, il Provveditore Regionale della Calabria, in analogia a quanto riconosciuto per il N.I.C., disponeva, per l'anno 2010, l'inserimento dell'attività di polizia giudiziaria nella categoria A2, così dimostrando saggezza amministrativa, in quanto la seconda categoria si appalesava sicuramente più confacente alle attività di cui trattasi.

Parimenti, sarebbe dovuto accadere per il FESI 2011, atteso l'inserimento del NIC, come risulta agli atti del DAP Ufficio Ispettivo, sempre nella categoria A2.

Del tutto inopinatamente, invece, l'Ufficio Organizzazione e Relazioni del PRAP di Catanzaro, ha emanato, una nota nella quale comunica che l'attività del personale impiegato nella sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Palmi è stata inserita nella categoria A3, considerando, pertanto, tale attività alla stregua di chi è impiegato di un ufficio qualunque, in aperto contrasto con le direttive superiori.





Segreteria Generale

Ciò posto, non si comprende il motivo per cui sia stato attuato un demansionamento, malgrado si sia agito diversamente e correttamente il precedente anno, perché l'inquadramento non sia stato effettuato dal dirigente contabile al pari dello scorso anno, perché non sia stata fornita alcuna giustificazione dello scostamento in pejus, ma anche e soprattutto perché in sede di negoziazione del FESI, sia a livello nazionale che regionale, non si sia provveduto a colmare la lacuna.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Provveditorato Regionale della Calabria, in autotutela, in ossequio alle direttive ministeriali, di rivisitare nei sensi di cui sopra le descritte determinazioni, mentre agli Uffici Superiori del DAP si chiede di intervenire in maniera sollecita e pertinente, a livello generale, al fine di scongiurare un rilevante ed ingiusto nocumento economico al personale del Corpo interessato e penalizzato.

La presente a parziale rettifica della nota pari numero 22976 del 10 novembre 2011.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)